


M=CATO S



**COMUNE DI POZZALLO**  
Provincia di Ragusa

Piazza Municipio, 1 - 97016 Pozzallo (RG)  
Centralino 0932 1839 - Fax 0932 1839220  
[www.comune.pozzallo.rg.it](http://www.comune.pozzallo.rg.it)

**Regolamento in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi a norma del Decreto legislativo 39/2013, attuativo dell'articolo 1 , commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Approvato con delibera di G.M. n. 281 del 12/08/2019

## INDICE:

Indice	Pag. 1
Art. 1 - Finalità.	Pag. 2
Art. 2 - Dichiarazioni propedeutiche al conferimento degli incarichi.	Pag. 2
Art. 3 - Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità e incompatibilità.	Pag. 2
Art. 4 - Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Pag. 3
Art. 5 - Procedura per la dichiarazione di nullità, di decadenza e di inconfiribilità degli incarichi affidati in violazione del d.lgs. 39/2013.	Pag. 3
Art. 6 - Procedura per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità	Pag. 4
Art. 7 - Organo surrogante in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico	Pag. 4
Art. 8 - Procedura surrogatoria	Pag. 4
Art. 9 - Procedura di recupero	Pag. 4
Art. 10 - Obblighi di trasparenza	Pag. 5
Art. 11 - Norma finale	Pag. 5

**Art. 1**  
**Finalità**

1. Il presente regolamento di natura organizzativa disciplina la materia della inconfiribilità e della incompatibilità degli incarichi nell'ente e le procedure interne e degli organi che in via sostitutiva possono procedere al loro conferimento nel periodo di interdizione degli organi titolari, in attuazione dell'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 39/2013 e secondo le linee guida emanate dall'A.N.A.C. con delibera n. 833 del 3.8.2016.
2. Ai fini del presente regolamento per "incarichi" devono intendersi le fattispecie previste dal d.lgs. 39/2013.
3. Le cause di inconfiribilità e incompatibilità previste e disciplinate dal d.lgs. 39/2013 sono sintetizzate nelle schede n. 1 e n.2 allegate al presente regolamento.

**Art. 2**

**Dichiarazioni propedeutiche al conferimento degli incarichi**

1. Prima di assumere un incarico attribuito dall'ente, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità indicate nel d.lgs. 39/2013, secondo il modello allegato A al presente regolamento.
2. Tale dichiarazione, resa dai soggetti interessati a norma degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, è propedeutica al conferimento dell'incarico e ne costituisce condizione per l'efficacia. Nel provvedimento definitivo di affidamento dell'incarico si dà atto dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione resa dall'interessato.
3. Annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'incaricato dovrà rendere la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo all'organo che ha conferito l'incarico.
4. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, a norma dell'art. 20 comma 5 del d.lgs. 39/2013.
5. Le predette autodichiarazioni, nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi del Comune e dalle sue istituzioni, nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da questo Comune, devono essere inviati entro 7 giorni al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'art. 15 del d.lgs. 39/2013.
6. Il R.P.C.T. vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

**Art. 3**

**Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità e incompatibilità**

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o nominati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, ovvero i titolari degli incarichi amministrativi di vertice o di funzioni dirigenziali di questo Comune hanno l'obbligo di dare tempestivamente comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico, nonché al R.P.C.T.:
  - del provvedimento di rinvio a giudizio, della sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
  - del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 con la carica o l'incarico ricoperti presso il Comune.

2. I dati giudiziari contenuti nei predetti provvedimenti devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e dell'art. 13 del regolamento comunale di attuazione del predetto Regolamento UE, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 5.12.2018.

#### **Art. 4**

##### **Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

1. Al R.P.C.T. compete:
  - vigilare, anche attraverso le misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che siano rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013;
  - accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità di cui abbia comunque conoscenza;
  - contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, nonché adottare il provvedimento dichiarativo della nullità dell'incarico secondo la procedura di cui al seguente articolo 5 del presente regolamento.
2. Il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013:
  - all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari;
  - alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
3. Il R.P.C.T. provvede, inoltre, ad inoltrare esposto o denuncia al Pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p., allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

#### **Art. 5**

##### **Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconfiribilità degli incarichi conferiti in violazione del D. Lgs. 39/2013**

1. Il R.P.C.T., qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e/o all'art.35 bis del d.lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni all'interessato ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata, assegna all'interessato un termine di 5 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Entro i successivi 10 giorni il R.P.C.T., qualora non accolga le controdeduzioni, provvede con atto motivato a dichiarare, secondo le fattispecie accertate:
  - la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
  - la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo nei casi di incompatibilità di cui ai capi V e VI del d.lgs. 39/2013;
  - la inconfiribilità di qualsivoglia incarico per la durata di 5 anni, in caso di accertamento di dichiarazione mendace resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.
3. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato, nonché all'organo che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi comunque interessati dallo stesso provvedimento. Il provvedimento va comunicato, inoltre, all'organo che può procedere in via sostitutiva nel periodo di interdizione dell'organo titolare.
4. Dalla data di comunicazione del provvedimento all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di 3 mesi durante il quale allo stesso

organo è precluso l'esercizio del potere di conferire gli incarichi di sua competenza a norma dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013.

5. I provvedimenti assunti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.

#### **Art. 6**

##### **Procedura per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità**

1. Il R.P.C.T. qualora accerti dall'esame del provvedimento di nomina trasmesso e completo della dichiarazione di cui all'art. 5 o qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso dello svolgimento dell'incarico di cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, provvede a contestare all'interessato la possibile violazione di legge.
2. La contestazione, che dovrà contenere, oltre ad una breve indicazione del fatto, anche la norma violata, comporta per l'interessato l'obbligo di opzione tra la permanenza nell'incarico o lo svolgimento di attività, cariche ed incarichi con esso incompatibili. L'opzione va esercitata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione dell'insorgere della causa, decorsi i quali (in assenza di rimozione della causa di incompatibilità) il R.P.C.T. dichiarerà la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Art. 7**

##### **Organo surrogante in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico**

I L'organo surrogante, in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico conferito, è così individuato:

- a) il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco.
- b) il primo degli Assessori in carica, nell'ordine in cui sono elencati nel decreto di nomina della Giunta, nel caso in cui il Vice Sindaco sia assente o in posizione di conflitto di interessi.

#### **Art. 8**

##### **Procedura surrogatoria**

1. Entro 7 giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il R.P.C.T. invita l'organo surrogante a valutare la necessità di attivare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte e trasmette i relativi provvedimenti al R.P.C.T..
3. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai soggetti che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento dell'incarico di cui è stata accertata la nullità quali soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.

#### **Art. 9**

##### **Procedura di recupero**

- 1 Entro 7 giorni dall'accertamento della nullità, il R.P.C.T. trasmette gli atti al Dirigente/Responsabile dei Servizi Finanziari per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.
2. Entro i 7 giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Dirigente/Responsabile dà comunicazione dell'avvenuto introito al R.P.C.T., al Sindaco, al Collegio dei Revisori e al Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.).

## **Art. 10**


### **Obblighi di Trasparenza**

1. I decreti di accertamento della nullità del conferimento di incarico sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti -Corruzione", in un apposito registro informatico; sono, inoltre, inviati ai soggetti incaricati, al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli, di cui all'art. 6, e al soggetto incaricato del recupero delle somme eventualmente erogate, di cui all'art. 8 comma 2.
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nella pertinente sottosezione in relazione al tipo di incarico conferito.

## **Articolo 11**

### **Norma finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione di 15 giorni consecutivi previsto per l'affissione all'Albo pretorio dell'Ente.



# COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

## DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

(Art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013)

Il sottoscritt \_\_\_\_\_, nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con riferimento all'incarico di \_\_\_\_\_ conferito con provvedimento \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

- che

- non sussistono
- sussistono

cause di inconferibilità al momento dell'incarico ai sensi dell'art. 20, c. 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39

- che

- non sussistono
- sussistono

cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20, c.2, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39

- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato;
- di essere a conoscenza che la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve essere rinnovata annualmente ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2013;
- che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 39/2013;
- di essere informato che i dati personali di cui sopra saranno trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Pozzallo, li \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

## SCHEDA N. 1

### cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013:

- non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis); Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);
- non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dal Comune di Pozzallo (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
- non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Pozzallo (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
- non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella Regione Siciliana (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013);
- non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Sicilia, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013).



## SCHEDA N. 2

### Cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013:

- non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
  1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
  2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
  1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
  3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
    - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
    - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
    - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
- non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
  1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella

stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

■ non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.